



# COMUNE DI ASSEMINI

Provincia di Cagliari

COPIA

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 49**

**OGGETTO:** ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

L'anno **2014** addì **11** del mese di **Agosto** nel Comune di Assemini, presso l'aula Consiliare, convocato con appositi Avvisi per le ore **18.00**, si è riunito in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
FEDERICA ARDAU	SI	GIORGIO IADEVAIA	SI
SIMONE CARTA	SI	ROBERTO MELIS	SI
LUCIANO CASULA	SI	ALESSANDRO MONTAGNA	SI
STEFANO CONCAS	NO	EFISIO MAMELI	SI
NICOLA CONGIU	SI	GIANLUCA MURTAS	NO
FRANCESCO CONSALVO	SI	RITA PIANO	SI
VINCENZA DEIDDA	SI	IRENE PIRAS	SI
FRANCESCO DESOGUS	SI	MARIO PUDDU	SI
STEFANIA FRAU	SI	ENRICO SALIS	SI
SABRINA LICHERI	SI	GIANCARLO SCALAS	SI
ROSSELLA MANCA	SI	ANTONIO SCANO	SI
MARIA CARLA MARRAS	SI	SANDRO STARA	SI
FRANCESCA MATTANA	SI		

**Totale Presenti 23**

**Totale Assenti 2**

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. MICHELE CUCCU.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI

Sono presenti gli assessori : Jessica Mostallino, Gianluca Di Gioia, Angelo Caddeu, Gianluca Mandas, Gianfranco Schirru e Giorgio Sabeddu



**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SABRINA LICHERI** introduce l'argomento di cui al punto 3 dell'o.d.g. recante <<Addizionale comunale all'irpef. Conferma aliquote per l'anno 2014 >> e concede la parola all'Assessore al bilancio e Programmazione per illustrare l'argomento.

**L'ASSESSORE GIORGIO SABEDDU**, espone l'argomento come riportato nel verbale generale della seduta;

**IL PRESIDENTE** apre il dibattito al quale intervengono, come riportato nel verbale generale della seduta i consiglieri Piano, Scano, Salis, Casula e ancora l'Assessore Sabeddu;

Vista la proposta di emendamento formulata dall'Assessore al Bilancio con la quale propone per le annualità 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF secondo tali modalità:

- 0,4% per redditi fino a € 40.000; 0,6% per redditi da € 40.000,01 a € 60.000; e 0,8% per redditi da € 60.001 in su.

**IL PRESIDENTE** invita il consesso ad esprimere il proprio voto sull'emendamento formulato dall'Assessore al Bilancio.

- Consiglieri presenti n. 22
- Consiglieri assenti n.3 ( Concas, Murtas e Mameli)
- Voti favorevoli n.22

**IL PRESIDENTE** invita il consesso ad esprimere il proprio voto per l'approvazione del punto così come emendato.

L'esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano è il seguente.

- Consiglieri presenti n. 23
- Consiglieri assenti n.2 (Concas e Murtas)
- Voti favorevoli n. 23

**IL PRESIDENTE** invita altresì il consesso ad esprimere il proprio voto per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto.

L'esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano è il seguente.

- Consiglieri presenti n. 23
- Consiglieri assenti n.2 (Concas e Murtas)
- Voti favorevoli n. 23

## **IL CONSIGLIO**

Richiamati:

- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii. relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

o un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

o un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

- l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

---



3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

- l'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

- l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

- 11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7 del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.106 recante "Addizionale comunale all'Irpef anno 2014", con la quale si propone al Consiglio Comunale la conferma dell'aliquota dello 0,4%;

Vista la proposta di emendamento proposta dall'Assessore al Bilancio con la quale propone per le annualità 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF secondo tali modalità:

- 0,4% per redditi fino a € 40.000; 0,6% per redditi da € 40.000,01 a € 60.000; e 0,8% per redditi da € 60.001 in su.

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con

---



## Comune di Assemini

*decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze;*

*Visto Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che differisce dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, ulteriormente differito con D.M. del 15 luglio al 30 settembre 2014;*

*Visto, altresì, l'articolo 172, comma 1 lettera e) del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive l'obbligo per il Comune di allegare al bilancio di Previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni nei limiti di reddito per i tributi locale e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;*

*Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

*Udita la relazione sul punto all'o.d.g. resa dall'Assessore al Bilancio e Programmazione, come riportata nel verbale della seduta;*

*Udita la proposta di emendamento formulata dall'Assessore al Bilancio;*

*Uditi gli interventi dei Signori Consiglieri, come riportato nel verbale della seduta;*

*Visti gli esiti delle votazioni come sopra riportati;*

*Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi da parte del Responsabile, ai sensi dell'art.49 del D.lgs n.267/2000;*

*Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;*

*Visto lo Statuto Comunale;*

*Visto il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale*

### **DELIBERA**

*Per quanto indicato in premessa:*

*Di approvare per l' annualità 2014, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF secondo tali modalità:*

- *0,4% per redditi fino a € 40.000; 0,6% per redditi da € 40.000,01 a € 60.000; e 0,8% per redditi da € 60.001 in su.*

*Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile i sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.*

---



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO  
F.TO SABRINA LICHERI

.....

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE CUCCU

.....

-----  
Della presente deliberazione viene iniziata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ la  
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE CUCCU

-----  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, in seguito  
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ per  
15 gg. consecutivi ai sensi del comma 4 art. 134 del Decreto Lg.vo  
n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE  
CUCCU